

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 7 del regolamento)

ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

(art. 57quater, commi 3, 4 e 5 della L.R. 5/2007)

Ai sensi dell'articolo 57 quater, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 5/2007, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

- a) la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;
- c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .

Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004.

Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR."

L'adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) riguarda la formazione di strumenti di pianificazione e loro varianti che interessino in misura parziale il territorio del singolo Comune e che abbiano effetto conformativo sul territorio.

Nell'ambito della pianificazione delle aree naturali protette, l'adeguamento al PPR attiene in particolare alla strumentazione dei Piani di conservazione e sviluppo delle Riserve naturali e alle varianti non generali dei Piani di conservazione e sviluppo dei Parchi naturali, includendovi l'adeguamento dei relativi regolamenti e ove presenti, delle eventuali Aree contigue (AC).

Coerenza con gli obiettivi statuari. L'adeguamento si rapporta con la parte statutaria del PPR, richiedendo agli strumenti di pianificazione e loro varianti, coerenza con gli obiettivi statuari (art. 8, comma 2 delle NTA PPR), con gli obiettivi di qualità (art. 8, comma 5 delle NTA PPR), nonché con indirizzi e direttive relativi ai beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.

L'adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici comunali che trovano fonte legislativa nella LR 5/2007 o comunque, anche se indirettamente, si vedono in correlazione procedurale con la citata norma urbanistica **non può pregiudicare il successivo procedimento di conformazione del PRGC al PPR** (art 57 quater, comma 4 bis, LR 5/2007).

Diversamente, la procedura di adeguamento dei Piani di conservazione e sviluppo (PCS) delle Riserve naturali regionali fa riferimento alla legislazione di settore in materia di biodiversità, con specificità di contenuto e soprattutto i PCS hanno diretta efficacia sull'assetto dei suoli in quanto operanti autonomamente senza alcun vincolo o subordinazione nei riguardi del PRGC. In particolare l'articolo 27 NTA PPR conferisce, con il rinvio recettizio ai PCS, efficacia di disciplina paesaggistica ai medesimi e prevede varie situazioni per le RNR. Con l'attività di adeguamento al PPR, si compie il processo di riscontro

tecnico alle previsioni del Piano paesaggistico regionale; pertanto non vi è la previsione di dover dar corso alla conformazione al PPR.

Pur con minor complessità contenutistiche e procedurali rispetto alla conformazione, il procedimento di adeguamento, riconoscendo fra le precondizioni del suo svolgimento anche la finalità di assicurare che dalle nuove previsioni, non derivino situazioni urbanistiche tali da compromettere la futura fase pianificatoria della conformazione ove dovuta, con particolare riferimento al successivo inserimento della parte strategica del PPR, richiede ai soggetti proponenti di operare comunque con attenzione e nella generale conoscenza del PPR.

Pertanto gli strumenti e loro varianti non possono recare situazioni incongruenti sia nei riguardi di elementi tutelati e/o assoggettati a valorizzazione rappresentati negli allegati di PPR, sia in ordine a indirizzi, direttive, alla disciplina d'uso o altri istituti di cui il Piano paesaggistico regionale si è dotato (ambiti di paesaggio, morfotipi, Ulteriori contesti o altro) in aggiunta a quelli di cui all'art. 134 del D. Lgs 42/2004. L'esclusione dell'applicazione della parte strategica del PPR (Titolo III delle NTA), è da intendersi pertanto come esclusione dall'obbligo di individuazione, costruzione e rappresentazione cartografica e normativa dei singoli sistemi interconnessi delle tre Reti (sistemi dei paesaggi, per la Rete ecologica; sistemi dei luoghi e manufatti espressivi di identità, per la Rete dei beni culturali; sistemi dei percorsi, per la Rete della mobilità lenta).

Nei PCS, ferma in ogni caso la disciplina di cui all'art. 27 delle NTA di PPR, la componente strategica del Piano paesaggistico regionale, ai fini della comprovata coerenza, trova declinazione attraverso il riconoscimento e la regolamentazione degli elementi, areali e/o lineari propri delle singole reti di PPR. La declinazione suindicata trova ragione nella prospettiva di raccordare i contenuti strategici di paesaggio dei PCS, con quelli dei territori esterni di PRGC, in modo tale da pervenire efficacemente alla costituzione di quei sistemi interconnessi perseguiti dal PPR.

Coerenza nei riguardi degli obiettivi di qualità: è riferita agli obiettivi così definiti riportati nelle Schede degli ambiti di paesaggio, nell'Abaco dei morfotipi e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate. Rispetto agli obiettivi di qualità contenuti nelle Schede suindicate – essendo questi ultimi, dal PPR riportati principalmente a riferimento e sostegno della parte strategica del Piano – la dimostrazione di coerenza da dedurre va condotta nel confronto tra strumenti di pianificazione e loro varianti e obiettivi di qualità che, pur prioritariamente finalizzati a valorizzare e sviluppare le Reti, risultino anche pertinenti ai luoghi, alle aree e agli elementi del territorio interessati dalle nuove previsioni urbanistiche.

Recepimento delle prescrizioni d'uso e delle misure di salvaguardia degli UC. Gli strumenti di pianificazione e loro varianti recepiscono espressamente le prescrizioni d'uso afferenti i beni paesaggistici, nonché le misure di salvaguardia e di utilizzazione di eventuali Ulteriori contesti.

Nel caso di nuove previsioni urbanistiche che interessino unicamente Ulteriori contesti di PPR non a diretto contatto con beni paesaggistici tutelati, la valutazione di coerenza paesaggistica è assolta nell'ambito del procedimento comunale inerente le suindicate nuove previsioni con recepimento delle misure di salvaguardia e allegazione di apposita relazione di coerenza (articolo 10 NTA PPR).

Il procedimento di adeguamento al PPR, diversamente dalla conformazione di cui all'art. 57 quater, comma 1, della LR 5/2007 (che richiede il perseguimento di tutti gli obiettivi del Piano paesaggistico regionale), opera nei casi di puntuali o parziali riasseti o attuazioni azionarie nel territorio, oltretutto nell'ambito del riscontro al PPR, delle previsioni di PCS.

L'adeguamento persegue anche l'obiettivo di assicurare che le variazioni urbanistiche e le previsioni operative e attuative promosse dagli enti territoriali competenti ovvero da altri soggetti legittimati a operare sul territorio, nei casi di strumenti di pianificazione ex legge regionale 5/2007 o con essa proceduralmente correlati, si collochino, prima di aver compiuto il processo della conformazione, in un contesto di coerenza e di allineamento ai principi e ai criteri che hanno ispirato le scelte di PPR.

La procedura di adeguamento al PPR riguarda strumenti di pianificazione concernenti porzioni di territorio comunale che interessino beni paesaggistici, quali:

- a) varianti al PRGC di cui all'art. 63 bis (non comprese nell'articolo 57 quater, comma 2, lettera b) della LR 5/2007);
- b) varianti al PRGC di cui all'art. 63 sexies della LR 5/2007;
- c) piani attuativi comunali (PAC) e loro varianti, di cui all'articolo 25 della LR 5/2007. L'adeguamento di tali strumenti comporta il contestuale adeguamento del PRGC, nelle aree corrispondenti.
- d) piani territoriali infra regionali (PTI) e loro varianti, di cui all'art. 14 della LR 5/2007. L'adeguamento di tali strumenti comporta il contestuale adeguamento del PRGC, nelle aree corrispondenti.
- e) piani comunali di settore e le loro varianti rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007;
- f) varianti agli strumenti urbanistici e ai piani che interessino beni paesaggistici necessarie alla realizzazione di progetti di opere che sono approvati con procedimenti aventi effetto di variante urbanistica (quali a titolo esemplificativo, accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità), nonché eventuali varianti che modifichino strumenti e piani vigenti in applicazione di procedimenti amministrativi non ricadenti nella specifica disciplina procedurale urbanistica.

Sono altresì oggetto di adeguamento gli strumenti di pianificazione e loro varianti approvati dalla Regione aventi effetti conformativi sul territorio comunale interessato quali:

- a) piani per i quali è prevista l'approvazione della Regione o di altri Enti pubblici;
- b) varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134.
- c) piani di conservazione e sviluppo (PCS) delle Riserve naturali regionali e loro varianti;
- d) varianti non generali ai piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali.

Sino al 31.12.2023, il procedimento di adeguamento può interessare anche varianti generali di PRGC di mero adeguamento di cui all'art. 57 quater, comma 5, della LR 5/2007. Nelle more della conformazione del piano regolatore generale comunale, si può svolgere dunque il procedimento di adeguamento (coerenza) che prescinde dall'obbligo dello sviluppo tematico e applicativo delle tre reti strategiche del PPR. La parzialità di tale procedimento rispetto a quello di conformazione, non consente tuttavia al Comune di potersi avvalere delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice nel quadro dell'attività autorizzatoria dei progetti.

Conclusivamente, l'adeguamento al PPR non può prescindere dai criteri ispiratori e dagli orientamenti a suo tempo assunti a presupposto del Piano, né dar luogo a effetti limitativi sulla potenzialità di incremento paesaggistico delle aree coinvolte. Il procedimento di adeguamento è dimostrato nella coerenza paesaggistica anche in merito alle possibili relazioni che le nuove previsioni urbanistiche possono instaurare con i luoghi dell'intorno territoriale. Dal procedimento di adeguamento, possono emergere esigenze di correzione di eventuali errori materiali relative alle delimitazioni o ad altri contenuti di PPR, quali aspetti di natura grafica, cartografica, che, qualora riconducibili all'art 3 dell'Accordo Stato-Regione del 14 marzo 2018, comportano l'intervento del Comitato Paritetico ai sensi dell'articolo 12, comma 2 delle NTA del PPR.

Gli esiti dell'aggiornamento sono inseriti in apposita sezione di WEBGIS PPR.

In Appendice 1, è indicata la documentazione tecnica di riferimento per il procedimento di adeguamento al PPR. L'Appendice 1 è preceduta da alcune note, esplicative dell'articolazione e della sequenza degli elementi e degli aspetti di pianificazione, sulle cui basi impostare, sviluppare e redigere la suddetta documentazione tecnica. Per praticità, in aggiunta alle note si fa anche diretto rinvio alle parti delle NTA e a quegli allegati del PPR che del singolo aspetto da trattare nell'ambito dell'adeguamento, costituiscono principale estremo grafico e normativo di riferimento. Le note suaccennate si chiudono trattando la modalità dell'interscambio dati tra Regione e soggetto proponente lo strumento di pianificazione o sua variante.

La definizione e l'approfondimento della documentazione tecnica in argomento, da parte del soggetto proponente avvengono in rapporto al tipo di strumento o variante da adeguare, nonché rispetto all'estensione territoriale considerata e all'entità dei contenuti di PPR che con essa interagiscono. Allo stesso tempo, sempre in ragione dell'oggetto e dell'entità della modifica urbanistica da trattare, va sottolineato che i contenuti di variante descritti in Appendice 1 come associati ai singoli elementi che compongono lo strumento urbanistico comunale o il PCS (la relazione illustrativa, la cartografia conoscitiva, la cartografia operativa, la cartografia strutturale, la cartografia delle componenti paesaggistiche, la cartografia della percezione visiva) non necessariamente debbono sempre essere rappresentati attraverso cartografie singole e distinte: ad esempio, nel caso di approvazioni di progetti pubblici o di pubblico interesse, aventi effetto di variante urbanistica ovvero costituenti adozione di variante al PRGC, la puntuale localizzazione dell'opera e la circoscritta corrispondenza dei sedimi di variante, possono far sì che i contenuti afferenti alle singole cartografie di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell'Appendice 1, possano egualmente trovare riscontro anche se, in alternativa alla stesura di singole Carte, dovessero predisporci idonei estratti grafici in scala opportuna, da inserire all'interno della Relazione paesaggistica.

In Appendice 2, attraverso la Tabella riportata (*Elaborato di sintesi*), si indica la modalità con cui si perviene a documentare e a dimostrare la coerenza delle scelte di pianificazione da assumere in adeguamento di PPR. L'esigenza di comprovare la coerenza, ovviamente viene meno laddove il PPR attraverso prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione, già esprime obbligo di osservanza e recepimento delle proprie disposizioni.

Si tratta di operare (rispetto alla colonna di sinistra dell'Elaborato di sintesi) il confronto tra adempimenti richiesti dal PPR e le nuove previsioni urbanistiche (nel caso di cui all'art. 57 quater, comma 5 della LR 5/2007, la variante potrebbe anche presentarsi con le stesse previsioni urbanistiche vigenti) in adeguamento paesaggistico, nel quadro della necessaria coerenza.

L'adeguamento del PCS e di altri strumenti di approvazione regionale, non esclude che il procedimento si limiti ad adeguare le previsioni vigenti.

Nell'Elaborato di sintesi sono espressamente richiamati gli adempimenti direttamente riconducibili a indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione riportate nel testo delle NTA del PPR: anche se non puntualmente richiamati nell'Elaborato, agli effetti del procedimento di adeguamento debbono comunque trovare considerazione obiettivi di qualità, indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione presenti negli altri allegati di PPR, qualora relazionati agli adempimenti richiamati in Tabella.

Analogamente a quanto evidenziato per la modalità applicativa dei contenuti dell'Appendice 1 (stesura della documentazione tecnica), anche per l'uso della Tabella di cui all'Appendice 2 si sottolinea come gli adempimenti ivi riportati riuniscano indistintamente i termini di riferimento per tutte le fattispecie di strumento o sua variante soggetti ad adeguamento: l'applicazione della Tabella, al momento del confronto tecnico con le previsioni di adeguamento, dovrà quindi avvenire ponderando e considerando le sole voci relazionabili e riconducibili alla specificità dello strumento o variante in elaborazione.

DOCUMENTO NON UFFICIALE IN CORSO DI APPROVAZIONE

Appendice 1

Documentazione tecnica di riferimento per il procedimento di adeguamento al PPR.

a) Relazione illustrativa

- evidenza dei beni paesaggistici e dei relativi Ulteriori contesti interessati dalle nuove previsioni urbanistiche ovvero da previsione riconfermate (nel caso di varianti di cui all'art. 57 quater, comma 5, della LR 5/2007 o di vigenti strumenti di pianificazione di approvazione regionale);
- riferimento agli obiettivi del PPR, alle componenti e alle invarianti strutturali, alle indicazioni dell'abaco dei morfotipi e agli obiettivi di qualità, ivi compresi riferimenti e confronti con le tre reti strategiche, alle eventuali aree compromesse e degradate, pertinenti alle zone interessate dalle nuove previsioni urbanistiche (oppure riconfermate, se in presenza di varianti di cui all'art. 57 quater, comma 5, della LR 5/2007 o di vigenti strumenti di pianificazione di approvazione regionale);
- coerenza con gli obiettivi della parte statutaria e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati con evidenza della non compromissione degli elementi oggetto della successiva conformazione (art. 57 quater, comma 4 bis, LR 5/2007);
- coerenza con gli obiettivi della parte strategica;
- descrizione delle emergenze, dei valori e dei caratteri distintivi e identitari dei luoghi secondo l'interpretazione del PPR compresa l'evidenza, per l'area oggetto di variante, dei beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice distinguendo tra architettonici e archeologici (corredata da una tavola che dia evidenza dei beni di parte seconda riportando tale differenziazione);
- ricognizione delle aree archeologiche / a rischio archeologico / a potenziale archeologico (o comunque denominate) già censite nel vigente e/o in precedenti strumenti di pianificazione nell'area oggetto di variante;
- estratti grafici, inerenti i contenuti dei precedenti alinea, a riprodurre elementi conoscitivi e previsionali di PPR;
- obiettivi e contenuti dello strumento di pianificazione o sua variante in adeguamento. Motivazione delle modifiche proposte alla zonizzazione e al livello strutturale vigente;
- indicazione delle azioni e delle norme di tutela, mitigazione, riqualificazione e valorizzazione paesaggistica;
- eventuali proposte di correzione di evidenti errori materiali relative alle delimitazioni o ad altri contenuti di PPR, quali aspetti di natura grafica, cartografica, che, qualora riconducibili all'art. 3 dell'Accordo Stato-Regione del 14 marzo 2018, comportano la sospensione dei termini del procedimento di adeguamento ai fini dell'intervento del Comitato Paritetico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle NTA del PPR.

b) Cartografia della parte statutaria

L'elaborato identifica e rappresenta la struttura del sistema paesaggio e le tutele paesaggistiche presenti nell'area interessata dalla variante.

Nei casi di variante generale al PRGC di cui all'articolo 57 quater, comma 5, della LR 5/2007 (assoggettata al procedimento di adeguamento sino al 31.12.2023), l'elaborato identifica e rappresenta la struttura del sistema paesaggio di tutto il territorio comunale nei suoi valori, attraverso i contenuti delle Schede d'ambito paesaggistico allegate al PPR e delle rispettive invarianti, anche nelle interrelazioni e sinergie con gli altri sistemi funzionali territoriali dello strumento urbanistico generale.

c) Cartografia operativa e disciplina d'uso.

La fase tecnica include: modifiche all'azonamento e al testo normativo vigente, coerentemente al sistema delle tutele e agli altri elementi della parte statutaria del PPR; recepimento di prescrizioni e di misure di salvaguardia e utilizzazione; evidenza del confronto delle nuove previsioni urbanistiche, rispetto a quelle del vigente PRGC. Per i PCS, in particolare, la fase tecnica richiede inoltre: la verifica, ai fini di coerenza, del Regolamento dell'area naturale protetta; il riconoscimento cartografico e la disciplina di supporto degli elementi territoriali areali e lineari, pertinenti alla componente strategica del PPR.

L'adeguamento al PPR rispetta l'articolazione delle zone e delle categorie urbanistiche del Piano urbanistico regionale generale (PURG), nonché, per i PCS, delle zone definite ai sensi della legislazione regionale in materia di biodiversità.

Cartografia strutturale, obiettivi, strategie. Le variazioni ai vigenti piani struttura, obiettivi e strategie di PRGC, sono introdotte in coerenza agli obiettivi e alle previsioni di PPR. Va data evidenza del confronto delle nuove previsioni urbanistiche, con quelle vigenti. La previsione paesaggistica di livello strutturale si coordina e si integra con la componente operativa dello strumento urbanistico generale. Gli obiettivi di PCS sono coordinati e resi coerenti con quelli di cui all'art. 8 delle NTA di PPR.

d) Carta degli aspetti scenico percettivi

L'elaborato analizza e interpreta la percezione visiva del paesaggio riconoscendo gli elementi propri dello skyline naturale e antropico esistente dai punti di intervisibilità, evidenziando eventuali ulteriori punti di osservazione, le morfologie dei luoghi, i profili paesaggistici, il profilo dei crinali e quello dell'insediamento.

Tale cartografia è necessaria, nei casi di piani attuativi comunali, di piani territoriali infraregionali e di approvazione di progetti pubblici o di pubblico interesse con contestuale variante urbanistica, qualora siano interessati beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs 42/2004, ove da nuove previsioni urbanistiche, anche se non direttamente insistenti sui beni stessi, si generino effetti aventi relazioni con la percezione visiva.

La cartografia in esame, al fine di dimostrare il sufficiente grado di inserimento paesaggistico degli eventuali nuovi volumi ricadenti all'interno di coni ottici o in corrispondenza di punti di intervisibilità, è corredata da una o più viste prospettiche che, simulando la presenza dei nuovi interventi, ne documenta l'effetto non incongruente, né di alterazione nei riguardi dello skyline naturale e dei profili suindicati oppure evidenzia le misure necessarie alla mitigazione.

Nei casi di approvazione di progetti pubblici o di pubblico interesse con contestuale variante urbanistica, alla dimostrazione del sufficiente grado di inserimento paesaggistico e dell'assenza di elementi di incongruenza o di alterazione verso skyline e profili naturali, è possibile ottemperare alle attività di adeguamento in relazione agli aspetti scenico-percettivi anche attraverso opportuna integrazione alla Relazione paesaggistica allegata al progetto, all'interno della quale debbono pertanto trovare inserimento trattazioni e rappresentazioni grafiche pertinenti alla tematica.

In questi casi la Relazione paesaggistica integrata può pertanto consentire l'espressione del parere dell'organo competente del Mic sia ai fini dell'adeguamento che ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

- e) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le nuove previsioni urbanistiche;**
- f) Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica.**
- g) Shape file aggiornato del nuovo azionamento del territorio.**
- h) Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS o Rapporto ambientale di VAS.**
- i) Elaborato di sintesi (cfr. Appendice 2).**

Le cartografie sono prodotte preferibilmente in scala 1:5.000 o comunque in scala adeguata rispetto alle dimensioni del territorio interessato dall'adeguamento.

Le eventuali proposte di correzione di evidenti errori materiali relative agli strati informativi del PPR o modifiche all'azonamento sono elencate anche nella Relazione illustrativa e nei campi degli shape file che andranno restituiti anche agli uffici Regionali mediante le modalità di cui all'art. 55 delle NTA del PPR e del relativo allegato tecnico.

DOCUMENTO NON UFFICIALE IN CORSO DI APPROVAZIONE

Note

Aspetti essenziali dell'adeguamento al PPR

La definizione della documentazione tecnica per il procedimento di adeguamento (vedi [Appendice 1](#)) consegue da un quadro progettuale che sostanzialmente vede sviluppare i seguenti aspetti, fra loro complementari:

- **Il PPR nei territori interessati dall'adeguamento.**

La considerazione alla scala locale del quadro conoscitivo e delle previsioni del PPR all'interno dei suoi obiettivi e delle sue finalità di valorizzazione territoriale, in sede di adeguamento avviene, anche nei casi in cui da questo ultimo derivino effetti localizzati e non territorialmente estesi, inquadrando e relazionando i luoghi interessati dalle nuove previsioni urbanistiche o da quelle vigenti da adeguare, in un congruo rapporto con l'intorno dei territori documentati nella Scheda di ambito di paesaggio. La relazione conoscitiva con i contenuti del PPR, è da intendersi non solo in riferimento ai beni tutelati, ma anche al morfotipo eventualmente riscontrabile e agli altri elementi territoriali, di valore o di criticità, che il PPR registra nel quadro della sua valenza statutaria.

(Elaborati cartografici, allegati ed NTA di PPR, di riferimento:

-Cartografie A da n. 1 a n. 9 - Analisi e interpretazione;

-Indirizzi, Direttive e allegati:

Art. 16 Ambiti di paesaggio; allegati da n. 10 a n. 21 Schede degli Ambiti di paesaggio;

Art. 17 Morfotipi; allegato n. 6 Abaco dei Morfotipi;

Art. 18 Siti UNESCO;

Art. 33 Aree compromesse e degradate; allegato n. 7 Abaco delle aree compromesse e degradate;

Art. 34 Aree gravemente compromesse e degradate (limitatamente alle aree individuate e localizzate sul PPR).

- **Beni paesaggistici.**

L'analisi dei beni e l'applicazione in sede di adeguamento vanno condotte sia per quanto riguarda gli immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs 42/2004), sia per i beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142 del D.Lgs 42/2004).

Eventuali precisazioni e aggiornamenti rispetto al quadro conoscitivo e statutario del PPR, sono ammessi solo se i sedimi dei beni risultino direttamente interessati dalle previsioni urbanistiche in adeguamento oppure nei casi di adeguamento di PCS.

Il Comune o l'Organo gestore della Riserva naturale, valuta l'eventuale sussistenza di uso civico e se del caso, lo perimetra in via presuntiva.

Gli strumenti di pianificazione e loro varianti in adeguamento, danno attuazione a tutte le previsioni della parte statutaria del PPR che attengono all'immobile e all'area di notevole interesse pubblico e al bene paesaggistico tutelato per legge, interessato dalle previsioni di adeguamento.

(Elaborati cartografici, allegati ed NTA di PPR, di riferimento:

-Cartografie P da n. 1 a n. 6 - Beni paesaggistici e Ulteriori contesti. Immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice;

-Cartografia A6 - Analisi e interpretazione – Aree compromesse e degradate;

-Cartografie P da n. 1 a n. 6 - Beni paesaggistici e Ulteriori contesti. Beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art. 142 del Codice;

-Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d'uso e allegati:

*per immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice,
Art. 19 Immobili e aree di notevole interesse pubblico; allegati da n. 22 a n. 62 Beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici;*

*per beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art. 142 del Codice,
Art. 20 Beni paesaggistici tutelati per legge;
Art. 21 Territori costieri;
Art. 22 Territori contermini ai laghi;
Art. 23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua; allegati da n. 63 a n. 64 Schede dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi;
Art. 25 Montagne;
Art. 26 Ghiacciai e circhi glaciali;
Art. 27 Parchi e Riserve naturali nazionali o regionali; allegato n. 68 Schede di perimetrazione delle aree naturali – Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale e allegato n. 69 Scheda Riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa;
Art. 28 Territori coperti da foreste e da boschi;
Art. 29 Usi civici;
Art. 30 Zone umide; allegato n. 68 Schede di perimetrazione delle aree naturali – Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale;
Art. 31 Zone d'interesse archeologico; allegati da n. 4 a n. 5 Schede delle zone di interesse archeologico tutelate per legge e Ulteriori contesti espressivi del paesaggio archeologico;
Art. 34 Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b) del Codice).*

- Proposte di incremento della tutela e del valore paesaggistico.

Il PPR riconosce e individua, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs 42/2004, Ulteriori contesti di beni, diversi dai beni paesaggistici, che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi. Sono Ulteriori contesti, inoltre, le categorie di beni significative per la qualità paesaggistica ed espressivi della valenza identitaria del territorio in cui ricadono. Gli Ulteriori contesti sono disciplinati da misure di utilizzazione e salvaguardia, volte ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

(Elaborati cartografici, allegati ed NTA di PPR, di riferimento:

*-Cartografie P da n. 1 a n. 6 - Beni paesaggistici e Ulteriori contesti;
-Misure di salvaguardia e di utilizzazione, e allegati:
Art. 18 Siti Unesco; allegato n. 9 Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco;
Art. 37 (per quanto attiene, alle misure di salvaguardia e utilizzazione in coordinamento con la disciplina d'uso del bene paesaggistico interessato);
Art. 38 Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse; allegati da n. 23 a n. 62 Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione degli Ulteriori contesti;
Art. 39 Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege; allegati da n. 66 a n. 67 Schede degli Ulteriori contesti – corsi d'acqua non iscritti negli elenchi e allegati da n. 4 a n. 5 Schede delle zone di interesse archeologico tutelate per legge e Ulteriori contesti espressivi del paesaggio archeologico;
Allegato n. 8 Schede dei poli di alto valore simbolico e allegato n. 9 Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco;*

Art. 41 (per quanto attiene, alle misure di salvaguardia e utilizzazione in coerenza con i contenuti delle Schede dei poli di alto valore simbolico e delle Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'Unesco);

Art. 42 *Categorie di Ulteriori contesti*).

- **Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di PPR.**

Per le disposizioni di gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di Piano (consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento) si rinvia all'art. 55 e relativo allegato, nelle NTA del PPR. Sul tema, in via generale, si richiama anche l'art. 4, comma 2 delle NTA.

In applicazione del citato allegato, è richiesta la stesura di una nota tecnica (come elaborato a sè stante oppure parte integrante della Relazione illustrativa) che descriva le modifiche o integrazioni proposte agli strati informativi di PPR. La comparazione viene effettuata attraverso la sovrapposizione degli strati informativi (layer) del PPR con gli strati informativi della variante o del piano in adeguamento, onde porre in evidenza le divergenze tra le rispettive rappresentazioni dei beni paesaggistici, ove comparabili e presenti. Vi è inoltre la possibilità di arricchire i dati relativi al quadro conoscitivo del PPR, restituendoli integrati.

Degli esiti della comparazione, è dato conto con la modalità riportata nella Tabella (Elaborato di sintesi) di cui all'Appendice 2, commentando singolarmente i record.

(NTA di PPR, di riferimento:

-Art. 7 *Quadro conoscitivo*;

-Art. 55 *Gestione e interscambio dei dati territoriali della banca dati di Piano*

-*Allegato all'art. 55 delle NTA di PPR – procedure di consultazione, interscambio, verifica e aggiornamento degli strati informativi del PPR*)

Appendice 2. - MODELLO PER LA STESURA DELL' *ELABORATO DI SINTESI*

Tabella (**Elaborato di sintesi**) di supporto metodologico alla documentazione e dimostrazione di coerenza delle scelte di pianificazione in adeguamento al PPR.

Nella Tabella che segue, rispetto alle sezioni "Il PPR nei territori interessati dall'adeguamento", "Beni paesaggistici" e "Proposte di incremento della tutela e del valore paesaggistico", in colonna sinistra sono riportati gli estremi delle NTA di PPR unitamente agli adempimenti da questo ultimo richiesti, per quanto riguarda indirizzi, direttive, prescrizioni d'uso e misure di salvaguardia e utilizzazione. Con tali adempimenti, le nuove previsioni urbanistiche proposte in adeguamento, nonché quelle vigenti degli strumenti di pianificazione di approvazione regionale ove assoggettati ad adeguamento, devono confrontarsi in funzione di comprovare e documentare la coerenza e il recepimento (di prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione). Nel caso di PCS, la necessità di coerenza e di recepimento deve intendersi estesa anche al relativo regolamento dell'area naturale protetta.

Per quanto già sottolineato in premessa alla presente scheda di Adeguamento al PPR" anche se non espressamente richiamati in Tabella, gli obiettivi statuari e gli obiettivi di qualità restano comunque termini di confronto agli effetti della coerenza paesaggistica, seppur considerandoli entro i limiti delle loro interrelazioni con le previsioni urbanistiche in adeguamento.

La colonna centrale e quella di destra della Tabella, sono riservate al riscontro del soggetto proponente: in quella centrale, va richiamata ed esplicitata sia la previsione urbanistica in adeguamento, sia riportata la motivazione con cui il soggetto proponente sostiene la coerenza della previsione stessa (identificata nei suoi elaborati cartografici, normativi, strutturali e per i PCS, regolamentari) rispetto al corrispondente adempimento di PPR; nella colonna di destra, qualora si ritenga di proporre, si darà cenno delle variazioni da apportare agli strati informativi del PPR.

Tali variazioni troveranno più analitica distinzione nell'ultima sezione della Tabella – "Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di PPR" - e opportuno commento nella Relazione illustrativa.

Elaborato di sintesi

IL PPR NEI TERRITORI INTERESSATI DALL'ADEGUAMENTO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
<p><u>Ambiti di paesaggio (conoscenza, peculiarità, compromissioni, obiettivi di qualità - NTA PPR: art. 16, comma 6)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerazione delle analisi contenute nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e delle relative invarianti; - predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza a obiettivi, indirizzi, direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; 		
<p><u>Morfotipi (NTA PPR: art. 17, commi 4 e 5)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riscontro rispetto alle indicazioni dell'abaco dei morfotipi in riferimento in particolare a quelli individuati nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; - eventuale integrazione del quadro conoscitivo del PPR (anche a superamento di eventuali discordanze tra stato dei luoghi e informazione di PPR). 		
<p><u>Siti UNESCO (NTA PPR: art. 18, comma 1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza alla disciplina contenuta nelle Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e di eventuali piani di gestione vigenti. 		
<p><u>Aree compromesse e degradate (NTA PPR: art. 33, commi 7 e 8)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuale individuazione di aree riportate nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e nella Banca dati del Paesaggio; - Eventuale predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, direttive del PPR e agli obiettivi di qualità riportati nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate; - eventuale integrazione della Banca dati del Paesaggio. 		
<p><u>Rete ecologica (NTA PPR: art. 43, commi 3 e 4)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerazione di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; 		

<ul style="list-style-type: none"> - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR; 		
<p><u>Rete dei beni culturali</u> (NTA PPR: art. 44, commi 4, 5 e Z)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coerenza nei riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, in riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - edifici di rilevanza storico culturale o archeologica; - elementi o immobili, compreso idoneo contesto, già tutelati o privi di provvedimento di tutela di interesse paesaggistico; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale, strettamente relazionati con il contesto, equiparati ad <i>Ulteriori contesti</i> della Rete dei beni culturali; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario, inclusi nelle <i>Schede dei poli di alto valore simbolico</i> e nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco</i>. 		
<p>Ricognizione aree archeologiche / a rischio / potenziale archeologico conosciute dalla strumentazione urbanistica vigente o precedenti</p>		
<p><u>Rete della mobilità lenta</u> (NTA PPR: art. 45, comma 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coerenza nei riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR; 		

DOCUMENTI

BENI PAESAGGISTICI (ART. 136 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 19 - allegati da n. 22 a n. 62)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
- Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso, come da Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 19, commi 2, 3, 4 e 6);		
- Ove presenti rappresentazione dei beni tutelati (NTA PPR: art. 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6);		
- Per i comuni di Lignano Sabbiadoro, Pordenone, Polcenigo e per le grotte di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 1996, n. 4046 (sul BUR S.S. n. 30 del 11 ottobre 1996 - L. 1497/1939, art. 1 – <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 1497/1939, nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste</i>), applicazione delle misure di tutela contenute negli atti di cui all'art. 19, comma 6 delle NTA del PPR.		

DOCUMENTO NON UFFICIALE

BENI PAESAGGISTICI (ART. 142 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art. 20 ad art. 34);	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
<p>-Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso (NTA PPR:</p> <p><u>art. 21, commi 3, 4 e 5;</u></p> <p><u>art. 22, commi 5, 6 e 7;</u></p> <p><u>art. 23, commi 6, 7 e 8;</u></p> <p><u>art. 25, commi 3, 4 e 5;</u></p> <p><u>art. 26, comma 3;</u></p> <p><u>art. 27, commi 4, 5, 6, 7 e 8;</u></p> <p><u>art. 28, commi 11, 12 e 13;</u></p> <p><u>art. 29, commi 8 e 9;</u></p> <p><u>art. 30, commi 3, 4 e 6;</u></p> <p><u>art. 31, commi 4, 5 e 6).</u></p>		
<p>- Ove rappresentati nel PPR dei beni tutelati (NTA PPR:</p> <p><u>art. 7, comma 3;</u></p> <p><u>art. 20, commi 2 e 3;</u></p> <p><u>art. 21, comma 2;</u></p> <p><u>art. 22, commi 2 e 4;</u></p> <p><u>art. 23, commi 2 e 4;</u></p> <p><u>art. 25, comma 2;</u></p> <p><u>art. 26, comma 2;</u></p> <p><u>art. 27, commi 2 e 3;</u></p> <p><u>art. 28, commi 7 e 8;</u></p> <p><u>art. 29, commi 5 e 6;</u></p> <p><u>art. 30, comma 2;</u></p> <p><u>art. 31, comma 2)</u></p> <p>Per i territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice, eventuali scostamenti rispetto al dato della Banca dati di PPR, dovuti alla correzione di errori non conseguenti a mere specificazioni di scala, richiedono il parere favorevole dell'Ispettorato forestale della Regione.</p>		

<p>-Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b) del D.Lgs 42/2004: individuazione nelle varianti o nei piani, delle aree con alto grado di compromissione e individuazione (limitatamente a quelle riportate cartograficamente sul PPR) (NTA PPR: art. 34).</p> <p>-Interventi ammessi, declinando i seguenti articoli delle NTA del PPR:</p> <p>art. 21, comma 5, lett.e;</p> <p>art. 22, comma 7, lett. e;</p> <p>art. 23, comma 8, lett. e).</p>		

DOCUMENTO NON UFFICIALE IN CORSO DI APPROVAZIONE

PROPOSTE DI INCREMENTO DELLA TUTELA E DEL VALORE PAESAGGISTICO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERCAMBIO DATI?)
<p>Coerenza con Ulteriori contesti (NTA del PPR: da art. 37 ad art. 42).</p> <p>-Predisposizione di norme tecniche di attuazione. Recepimento di misure di salvaguardia e di utilizzazione.</p>		
Ulteriori contesti – siti UNESCO (NTA PPR: art. 18)		
<p>Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse</p> <p>(NTA PPR: art. 38)</p>		
<p>Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege (specchi d'acqua, pertinenze idrauliche, corsi d'acqua non iscritti negli elenchi, fasce di tutela di zone di interesse archeologico, beni archeologici e relative fasce di tutela)</p> <p>(NTA PPR: art. 39)</p>		
<p>Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete dei beni culturali (comprensivi di eventuali aree funzionali alla protezione di coni ottici e vedute)</p> <p>(NTA PPR: art. 41)</p>		
<p>Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete ecologica (siti Natura 2000, biotopi, Aree di reperimento)</p> <p>(NTA PPR: art. 40)</p>		
<p>Altre categorie di Ulteriori contesti (geositi, grotte, strade panoramiche, alberi monumentali, viali e strade alberate, paesaggi della letteratura e della storia)</p> <p>(NTA PPR: art. 42)</p>		

DOCUMENTO

GESTIONE E INTERSCAMBIO DEI DATI TERRITORIALI DELLA BANCA DATI DI PPR

(la tabella va riferita agli strati informativi di cui all'allegato all'art. 55 delle NTA del PPR interessati da modifiche e dovranno essere trasmessi solamente tali strati – le indicazioni tecniche sono pubblicate sul sito della Regione)

Consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento (NTA PPR: art. 55)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE – ELENCO SHAPE FILES STRATI INFORMATIVI MODIFICATI - COMPARAZIONE DEGLI STRATI INFORMATIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E CON IL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO			
Nome layer/strato informativo	Oggetto modificato (ad es., uno o più gid)	Sintesi confronto PPR/PRGC/PCS - Esito (integrazione, revisione, nuovo oggetto, esclusione)	Modifica nel PPR (recepimento, proposta di modifica)	Riferimento nome - estratto articolo 55 delle NTA PPR

DOCUMENTO NON UFFICIALE